

30 novembre 2022

**CIRCOLARE N. 13/2022**

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)**

**Applicazioni delle misure previste dal Decreto-legge del 23 settembre 2022, n.144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”**

Si comunica che, a partire dalla data odierna, sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 3 del Decreto-legge del 23 settembre 2022, n.144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 (di seguito “DL Aiuti ter”).

Per l’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi dell’art.3, comma 3 del DL Aiuti Ter, i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Per la determinazione dell’importo del finanziamento, il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato che quest’ultimo venga determinato anche attraverso una stima basata sui costi d’esercizio sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

Per i predetti finanziamenti, l’art.3, comma 3 del DL Aiuti Ter prevede che la garanzia del Fondo sia concessa:

- a titolo gratuito, nel caso in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

A tal fine, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate grazie alla garanzia del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza la garanzia del Fondo;

- nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni operative del Fondo.

La presente circolare e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

Mediocredito Centrale  
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia